



COMUNE DI CASTELBELFORTE
 Provincia di Mantova

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 39 DEL 21/12/2015

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DI ASEP SPA IN ASEP SRL E CONTESTUALE TRASFORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA STESSA IN SOCIETA' IN IN-HOUSE PROVIDING; APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO E DELLA CONVENZIONE EX ART.30 DEL D.LGS. 267/2000.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **20:00**, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita il Consiglio Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

N.	Nominativo	P/A	N.	Nominativo	P/A
1	GAZZANI MASSIMILIANO	P	8	LEGGIO ANNA	P
2	PICCOLI ANDREA	P	9	BAROZZI DAVIDE	P
3	MANTOVANELLI VANNI	A	10	GRAZIATI ENRICO	A
4	FERRARIN ANITA	P	11	SGARBOSSA FABRIZIO	P
5	SALVARANI ANTONIO	P	12	BERNOLDI ELEONORA	A
6	ROLLO SARA	P	13	FAVALLI ALESSANDRA	P
7	MASSIMINO FRANCESCO	A			

Totale Presenti 9

Totale Assenti 4

Presiede la seduta **Il Sindaco Gazzani Massimiliano**.

Partecipa alla seduta **Il Segretario Generale Dr.ssa Angela Belletti**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DI ASEP SPA IN ASEP SRL E CONTESTUALE TRASFORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA STESSA IN SOCIETA' IN IN-HOUSE PROVIDING: APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO E DELLA CONVENZIONE EX ART.30 DEL D.LGS. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ASEP Spa è una società costituita nel 1994 ed operante nei settori di servizi di interesse generale;
 - ad oggi la compagine societaria di ASEP Spa con capitale sociale del valore nominale di euro 4.061.904,00 composto da 123.088 azioni del valore nominale di euro 33 ciascuna, è attualmente partecipata dal Comune di Castelforte per il 0,004% per un valore nominale di euro 165,00;
 - a seguito dell'operazioni di recesso iniziata nel mese di gennaio 2015 con la dismissione del ramo idrico e del gas perfezionata lo scorso 31/10/2015, alcuni soci sia privati, quali TEA Spa che deteneva il 27,21% (pari a n. 33.502 azioni), che pubblici, quali la Provincia di Mantova che deteneva il 2,95% (pari a n. 3.630 azioni), oltre che ad altri soci pubblici e privati che detenevano lo 0,21% (pari n. 257 azioni) hanno deliberato il recesso dalla società;
 - in conseguenza della mancata volontà dei soci di acquisire le azioni dismesse dai soci receduti, la società ha acquisito ulteriori azioni proprie portando la percentuale del capitale sociale detenuto dalla società dall'1,29% al 15,238% del Capitale sociale di ASEP SPA (per un valore nominale di euro 499.026,00 pari a 15.122 azioni del v.n. di euro 33,00 ciascuna);
 - gli enti locali sono chiamati a rispettare la seguente normativa in materia di servizi di interesse generale:
 - a) articolo 3 c. 27 della Legge 244/2007 secondo cui l'ente può detenere partecipazioni in società solo se aventi i seguenti oggetti: (i) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente ; (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso. La valutazione delle società da mantenere in quanto ritenute strategiche per l'ente viene riportata in una delibera ricognitoria;
 - b) articolo 1 c. 569 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014) secondo cui gli effetti della delibera ricognitoria relativi alla dismissione o alla liquidazione delle società ritenute non strategiche sarebbero terminati entro il 31 dicembre 2014;
 - c) articolo 1 c. 553 della Legge 147/2013: *"A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza."*
- articolo 34 del DL 179/2012 comma 20: *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste."*

PREMESSO altresì che:

- le modalità di affidamento dei servizi di interesse generale, secondo la disciplina comunitaria, sono:

la gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi

l'affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.a. "a doppio oggetto)

l'affidamento diretto in regime di in house providing

- una società può essere qualificata quale società in house providing se sussistono i seguenti requisiti previsti dall'ordinamento europeo per tale modalità:

partecipazione pubblica;

controllo analogo: L'ente affidante deve esercitare sulla società in house un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi. Il meccanismo deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori e con poteri di vigilanza ed ispettivi. Per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, e tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente Pubblico sull'ente Societario

destinazione prevalente dell'attività a favore degli Enti pubblici affidanti;

- la Direttiva Comunitaria 23/2014 UE, avente ad oggetto le concessioni di servizi, ha meglio definito i termini attraverso i quali è ritenuto legittimo attivare affidamenti in house quale specifica formula che non necessita del rispetto delle procedure comunitarie in tema di individuazione del soggetto affidatario;

- il Consiglio di Stato che, con proprio parere n. 298 del 30/01/2015, ha interpretato la summenzionata Direttiva comunitaria immediatamente efficace (*self executing*) secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. sent. 13676 del 25/02/2014);

CONSIDERATO:

- che, nel corso degli ultimi mesi, in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo che regola la partecipazione degli Enti Locali nelle società private, da ultimo aggiornato con la Legge di Stabilità 2015, è iniziata da parte del Comune di Porto Mantovano una più generale riorganizzazione della propria partecipata ASEP Spa e che conseguentemente ha provveduto:

- alla dismissione delle attività a rete rappresentate dal ramo idrico e dal ramo gas secondo gli indirizzi del Consiglio Comunale definiti con la deliberazione n. 4 del 28/01/2015;

- alla riorganizzazione delle modalità di gestione della piscina comunale secondo gli indirizzi previsti dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 2/3/2015;

- alla razionalizzazione con deliberazione di Consiglio Comune n. 28 del 3/6/2015 delle convenzioni in essere con la società ASEP Spa;

- che il Consiglio Comunale di Castelbelforte con deliberazione n. 2 del 28/03/2015 ha approvato il Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e in particolare il paragrafo 3.3 – punto 1 del Piano stabilisce che *“dopo la definizione del nuovo assetto societario, verrà data attuazione alla trasformazione della società da mista pubblico privata a società in-house partecipata dal Comune di Porto Mantovano, valutando l'opportunità di fare partecipare alla società altri comuni e enti pubblici.....”*;

RITENUTO UTILE specificare che per procedere all'affidamento di un servizio ad una società operante in regime di “in house providing”, la giurisprudenza italiana (Consiglio di Stato 762/2013) ha specificato che: “Venuto meno l'art. 23-bis d.l. n. 112/2008 per scelta referendaria, e dunque venuto meno il criterio prioritario dell'affidamento sul mercato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e l'assoluta eccezionalità del modello in house, la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare l'opzione tra modello in

house e ricorso al mercato, deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- individuazione del modello più efficiente ed economico;
- adeguata istruttoria e motivazione.

Trattandosi di scelta discrezionale, la stessa è sindacabile se appaia priva di istruttoria e motivazione, viziata da travisamento dei fatti, palesemente illogica o irrazionale”;

RILEVATO CHE il nuovo statuto sociale approvato dal Consiglio di Amministrazione della società il 20/10/2015, in più articoli regola l'attuazione del controllo analogo dei soci pubblici sulla società e il coordinamento dei soci ed in particolare all'art. 26 prevede:

- che i soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato “ORGANISMO DI COORDINAMENTO DEI SOCI” di cui al precedente art. 25 – lett. a) il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, di autorizzazione sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società e le cui modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante convenzione tra i soci ex ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 che recepisca i contenuti del regolamento attuativo del controllo analogo approvato da ciascun comune, da deliberarsi entro 30 giorni dall'approvazione del presente Statuto;

- che l'Organismo di Coordinamento dei soci è investito di tutti i poteri definiti nella Convenzione sottoscritta dai soci e nel Regolamento attuativo del Controllo Analogo approvato dai Consigli Comunali dei Comuni Soci, al fine di dare concreta attuazione al controllo analogo dei soci sulla società.

- che la composizione e le modalità operative di funzionamento dell'ORGANISMO DI COORDINAMENTO DEI SOCI viene demandata alla Convenzione sottoscritta fra i soci in conformità al regolamento attuativo del Controllo Analogo approvato dai Consigli Comunali dei Comuni Soci;

DATO ATTO pertanto che:

- è volontà dell'amministrazione comunale di Castelbelforte qualificare la società ASEP Spa quale società operante in regime di in house providing;
- per poter procedere all'affidamento diretto alla società ASEP Srl il Comune di Castelbelforte sarà tenuto a verificare e rispettare tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'*in-house providing* individuati;
- nella totale partecipazione pubblica: a seguito dell'operazioni di recesso perfezionata il 31/10/2015 alcuni soci sia privati, quali TEA Spa che deteneva il 27,21%, che pubblici, quali la Provincia di Mantova che deteneva il 2,95%, la quota di partecipazione di soci pubblici (Comuni) rappresenta la quasi totalità del Capitale Sociale;
- nel controllo analogo: affinché l'ente locale possa svolgere sulla società un controllo che gli consenta di condizionare le decisioni, con influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più importanti;
- nella prevalenza dell'attività svolta in favore dell'ente affidante: determinata in misura almeno pari all'80% del fatturato complessivo rivolto ai soci in house, secondo la chiara interpretazione Comunitaria su menzionata;

RITENUTO pertanto necessario:

a) modificare la compagine societaria della Società ASEP Spa al fine di renderla a totale partecipazione pubblica e quindi proporre ai soci non qualificabili come enti pubblici di cedere la loro partecipazione;

b) procedere alla trasformazione della stessa società da SpA in S.r.l. al fine di ottenere una struttura societaria più snella con minori costi amministrativi;

c) preferire il "tipo" di società a responsabilità limitata rispetto la società per azioni per società in house providing. Depongono per tale scelta l'ampia autonomia statutaria, la centralità riconosciuta ai soci; una versatilità nel riparto di competenze tra i soci e amministratori se così dispone lo statuto. Inoltre elemento decisivo è che l'autonomia dei contraenti può tradursi nel predominio dei soci in ordine all'amministrazione della società. Altro elemento decisivo è che solo la s.r.l per via dell'ampia flessibilità organizzativa garantita dall'autonomia privata in genere, statutaria in particolare, si presta a soddisfare le istanze del controllo analogo e più in generale le istanze concrete dei soci. Al contrario il tipo di spa per la gestione in house dei servizi pubblici locali che contenesse al suo interno clausole per il controllo analogo costituirebbe un abnorme strumento societario perché i requisiti fissati dalla giurisprudenza comunitaria in tema di controllo analogo richiederebbero adattamenti statutari incompatibile con il diritto comune. In particolare i poteri assegnati all'organo amministrativo di una società in house secondo i principi della riforma del diritto societario del 2003 non potrebbe garantire il controllo analogo;

d) definire in euro 1.000.000,00 il valore nominale del capitale sociale (art. 5 del nuovo Statuto) di ASEP Srl ripartendo le quote tra i soci in misurata tale da lasciare invariata la percentuale di possesso detenuta e definita a seguito del perfezionamento dell'operazione di recesso del 31.10.2015 e dell'annullamento delle azioni proprie, dando contestualmente indirizzo all'assemblea dei soci di accantonare a riserva la quota di Patrimonio Netto eccedente il valore nominale del capitale sociale della nuova SRL di euro 1.000.000,00, al fine di preservare il valore complessivo del patrimonio netto iniziale di ASEP SRL;

e) integrare la governance societaria disciplinando in modo analitico espressamente nello statuto della società:

- l'oggetto sociale che deve essere non generico e generalista tale da configurare una implicita vocazione commerciale potendo operare in tutti i settori economici;
- un vincolo all'esercizio della parte più importante dell'attività verso il socio affidante in house;
- un vincolo alla detenibilità delle azioni riservate totalmente ad enti pubblici;
- un pervasivo sistema di controllo analogo mediante:
- più estesi poteri dei soci in tema di decisioni strategiche e di quelle più importanti;
- la previsione di un budget previsionale con funzione autorizzatoria;
- un sistema di reporting periodico in corso di anno a favore dei soci;
- un sistema di analisi degli scostamenti da budget al momento dell'approvazione del bilancio di esercizio;
- la previsione di specifici articoli dello statuto della società che disciplinano l'esercizio del controllo analogo;
- la costituzione di un organismo di coordinamento dei soci al fine di attuare il controllo analogo da parte dei soci pubblici (Art. 26 dello statuto avente ad oggetto: "L'attuazione del controllo analogo dei soci pubblici sulla società e il coordinamento dei soci");

f) in merito all'affidamento dei servizi, di procedere alla revisione dei vigenti atti di affidamento da approvare successivamente alla trasformazione della società in in-house providing prevedendo altresì la sottoscrizione di appositi disciplinari di servizio;

VISTA la bozza di Statuto approvato dal Consiglio di Amministrazione di ASEP Spa in data 20/10/2015;

DATO infine atto che:

- il presente provvedimento è in linea con quanto previsto dal Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Castelbelforte approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 28.03.2015 trasmesso alla Corte dei Conti;
- con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, al fine di rendere effettivo, efficace e forte il controllo sulle società partecipate che operano con l'istituto dell'in-house providing, il Comune di Castelbelforte ha approvato apposito regolamento sul controllo analogo;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 che definisce le funzioni del Consiglio;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile, resi dai competenti Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) DI APPROVARE la conformazione della società ASEP Spa a società in house e la revisione dello statuto della società e quindi il nuovo statuto della società riportato nell'Allegato 1) per conformarlo ai principi dell'in house providing di seguito riportati:

totale partecipazione pubblica: considerando tra l'altro che lo scorso 31/10/2015 è stata portata a termine l'operazione di recesso di alcuni soci sia privati, che pubblici e che conseguentemente dopo il perfezionamento dell'operazione di recesso in corso, la quota di partecipazione di soci pubblici (Comuni) rappresenterà già la quasi totalità del Capitale Sociale;

previsione di misure che consentano il controllo analogo: affinché l'ente locale possa svolgere sulla società un controllo che gli consenta di influenzare le decisioni con influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più importanti.

svolgimento prevalente dell'attività con gli enti pubblici affidanti: determinata in misura almeno pari all'80% del fatturato complessivo rivolto ai soci in house, secondo la chiara interpretazione Comunitaria su menzionata;

2) DI APPROVARE altresì la trasformazione della società Asep SpA in società a responsabilità limitata denominata "Asep Srl" quale forma societaria che meglio garantisce l'esercizio del controllo analogo dei soci pubblici con un capitale sociale di euro 1.000.000,00 come indicato dall'art. 5 dello statuto sociale, dando atto che le quote verranno ripartite tra i soci in proporzione alla percentuale di possesso da ciascun socio detenuta prima della trasformazione in Srl e quindi come definita a seguito del perfezionamento dell'operazione di recesso del 31.10.2015 e dell'annullamento con accrescimento del valore nominale delle azioni proprie, dando atto che il Comune di Castelbelforte deterrà il 0,004% di ASEP SRL;

3) DI DARE INDIRIZZO all'assemblea dei soci, al fine di preservare il valore del patrimonio netto complessivo della società, di accantonare a riserva la quota eccedente rispetto il valore nominale del nuovo capitale sociale di ASEP SRL di euro 1.000.000,00, affinché il valore complessivo del patrimonio netto iniziale di ASEP SRL, costituita a seguito della trasformazione di ASEP Spa, resti invariato;

4) DI APPROVARE le attività che potranno essere esercitate dalla società e riportate all'art. 3 – *Oggetto* della bozza di statuto allegato (Allegato 1) deliberato in data 20/10/2015 dal Consiglio di Amministrazione della società, dando atto che i rapporti tra ASEP Srl e i comuni soci verranno di volta in volta regolamentati tramite specifici disciplinari di servizio definiti in regime di affidamento diretto, previa verifica della coerenza con la normativa vigente e lo statuto della società;

5) DI DARE ATTO CHE lo statuto approvato in data 20/10/2015 da parte del Consiglio di Amministrazione della Società ASEP Spa è coerente con gli indirizzi dell'Amministrazione contenuti nel Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02/2015;

6) DI APPROVARE il testo della convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, fra gli enti locali soci di Società ASEP Srl per la configurazione della società quale società per lo svolgimento di servizi di interesse generale nella competenza degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulla società partecipate in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi richiamata all'art. 26 dello Statuto Sociale (Allegato 2);

Successivamente,

stante l'urgenza di dare attuazione al presente atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.



COMUNE DI CASTELBELFORTE

Provincia di Mantova

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 39 DEL 21/12/2015

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Oggetto: TRASFORMAZIONE DI ASEP SPA IN ASEP SRL E CONTESTUALE TRASFORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA STESSA IN SOCIETA' IN IN-HOUSE PROVIDING: APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO E DELLA CONVENZIONE EX ART.30 DEL D.LGS. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

RESPONSABILE Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Marilena Tanferi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Marilena Tanferi

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Gazzani Massimiliano

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Angela Belletti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 04/01/2016 al 19/01/2016 .PUBB.ALBO N.6

Castelbelforte, li

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Angela Belletti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Angela Belletti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Castelbelforte,

Il Segretario Generale
Dr.ssa Angela Belletti